

COMUNE DI BARDONECCHIA




PROVINCIA DI TORINO

PROGETTO ESECUTIVO

REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLO-PEDONALE SUL TORRENTE DORA DI MELEZET IN CORRISPONDENZA DELLA FONTANA GIOLITTI


SCHEMA DI CONTRATTO

ALL. **5**

Rev.	Data	Descrizione	Redazione	Progettista : ing. Paolo Chiavassa
00	Marzo 2017	prima redazione	p.c.	
				Data:

Scala: -	Nome file: 05_contratto_E_549-02	rif.549-02
----------	----------------------------------	------------

Il Responsabile del Procedimento	Il Sindaco
----------------------------------	------------

 Progettazioni Generali Torino	ing. Paolo Chiavassa - ing. Guido Miotto Via Cialdini ,13 - 10138 Torino tel. 011/4330885 fax 011/7432050 e mail : pgt@pgttorino.eu
--	--

COMUNE DI BARDONECCHIA

APPALTO DEI LAVORI DI:

REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLO-PEDONALE SUL TORRENTE DORA DI MELEZET
IN CORRISPONDENZA DELLA FONTANA GIOLITTI

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

(articolo 43 comma 1, D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.)

		<i>Euro</i>
a)	Lavori a corpo a base d'asta	117.767,45
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza:	3.913,96
1)	Totale Appalto	115.681,41

Il Responsabile del Procedimento

Il Progettista

Il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale di appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto.

COMUNE DI BARDONECCHIA

Contratto d'Appalto per l'esecuzione dei lavori di:

MA

REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLO-PEDONALE SUL TORRENTE DORA DI MELEZET IN CORRISPONDENZA DELLA FONTANA GIOLITTI

Rappresentanti dell'Ente appaltante e dell'Impresa aggiudicataria, rispettivamente:

a) -----

nato a ----- il -----, domiciliato per la carica presso la sede legale del COMUNE DI BARDONECCHIA (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante"), in bardonecchia, Piazza De Gasperi,1 in qualità di -----

b) ----- nato a ----- () il -----, domiciliato per la carica presso la sede legale della Ditta ----- in ----- n. ____ - P.IVA n. -----, in qualità di ----- dell'impresa stessa (come autocertificazione C.C.I.A.A. conservata in atti)

OPPURE (come da Procura Speciale a rogito Notaio ----- - rep. ____/____ del ----- - conservata in atti)

di seguito nel presente atto denominata anche "appaltatore".

OPPURE, in alternativa in caso di partecipazione in associazione temporanea d'impres:

c) ----- nato a ----- () il -----, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Impresa "-----" in qualità di ----- dell'impresa stessa, alla quale è conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza dell'Associazione Temporanea d'Imprese (di seguito nel presente atto denominato anche

“appaltatore”) costituita con atto a rogito Notaio _____ di Torino – rep. _____/_____ del _____ – depositato agli atti della Stazione Appaltante, tra:

➤ _____ con sede legale in _____ - C.F. e P.IVA n. _____ (capogruppo mandataria) che partecipa al Raggruppamento con una quota del ____%

➤ _____ con sede legale in _____ – C.F. e P.IVA n. _____ (mandante) che partecipa al Raggruppamento con una quota del ____%

PREMESSO CHE

con deliberazione G.C. n. ____ del _____ è stato approvato il progetto esecutivo e l'indizione della gara per l'affidamento dei lavori di

REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLO-PEDONALE SUL TORRENTE DORA DI MELEZET IN CORRISPONDENZA DELLA FONTANA GIOLITTI

per l'importo di Euro 115.681,41 (centoquindicimilaseicentoottantuno/41) comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 3.913,96, al netto di IVA;

➤ in esito alla gara di cui sopra, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa _____ che ha offerto il ribasso del ____%, come risulta dal verbale _____ – rep. n. _____ del _____ – *(oppure...che, in esito alla gara di cui sopra del _____, l'Impresa _____ di _____ è risultata affidataria dei succitati lavori avendo offerto il ribasso del ____%)*

➤ che all'atto dell'offerta l'appaltatore ha dichiarato di concorrere alla gara per le seguenti Imprese consorziate: _____, _____.

TUTTO CIO' PREMESSO

e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti sopraindicati convengono e stipulano le condizioni di seguito riportate.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1) Il Comune di Bardonecchia in virtù degli atti sopra richiamati, affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa, come da offerta della ditta conservata in atti.

2) L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati. Le opere devono essere realizzate con piena osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto e nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione, in conformità al progetto approvato con il provvedimento richiamato nelle premesse che, sottoscritto dal rappresentante dell'impresa appaltatrice a conferma della piena conoscenza e dell'accettazione incondizionata, è parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorchè non materialmente e fisicamente unito al medesimo ma depositato agli atti della stazione appaltante.

3) All'atto dell'offerta l'appaltatore ha manifestato l'intenzione di affidare in subappalto le seguenti opere: _____,

OPPURE:

All'atto dell'offerta l'appaltatore non ha manifestato l'intenzione di avvalersi di subappalti.

Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.

1) L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal bando

e dal disciplinare di gara integranti il progetto, nonché dal capitolato speciale d'appalto, dalle tavole grafiche e da tutti gli altri elaborati progettuali, ben conosciuti e firmati digitalmente dall'appaltatore per presa visione ed accettazione e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, anche se non fisicamente uniti al contratto ma depositati agli atti dalla Stazione Appaltante.

- 2) E' estraneo al contratto, e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale, il computo metrico estimativo allegato al progetto.
- 3) Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali.
- 4) Fanno parte del contratto i prezzi unitari dell'elenco prezzi posto a base di gara che, con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore, costituiscono i prezzi contrattuali.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1) L'importo definitivo contrattuale sarà quello risultante dal verbale di gara. Esso sarà il risultato dell'applicazione del ribasso offerto sull'importo a base di gara per lavori sommato agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed ammonta a Euro _____ di cui:

- a) - Euro _____ per lavori;
- b) - **Euro 3.913,96** per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2) L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale delle opere.

3) Il contratto è stipulato interamente "a corpo" per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1) Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse o ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina vigente, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1) I lavori devono essere consegnati entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore.

2) Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **90 (novanta)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tale durata tiene conto della prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere e/o di esecuzione dei lavori difforme dalle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, saranno applicate le penalità previste dall'art. 25 del capitolato speciale d'appalto stesso.

2) L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale, pena la facoltà per la stazione appaltante di dare corso alla procedura di risoluzione del contratto.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1) È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di

procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 107, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

- 2) La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.
- 3) Qualora i periodi di sospensione superino di un quarto la durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.
- 4) Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto e dal presente contratto, o dai piani della sicurezza come funzionali all'andamento dei lavori ed integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del 3° comma.
- 5) Alla sospensione parziale dei lavori si applica il comma 6 107, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

- 1) Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto e dal presente contratto, oltre a quelli a lui imposti per Legge.
- 2) Fatte salve le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto che prevalgono in caso di difformità con quanto stabilito nel presente articolo, si intendono compresi nel prezzo dei lavori (e perciò a carico dell'appaltatore le relative spese) gli oneri previsti e in particolare:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - i) l'adeguamento del cantiere in osservanza alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 3) L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
- 4) La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione del cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle

attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5) L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6) L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dalla vigente normativa, e come meglio specificato nel seguito.

7) L'Appaltatore si impegna, per la realizzazione dei lavori di cui al presente contratto, al rispetto di quanto previsto dal "Protocollo di intesa sulla Sicurezza e Regolarità nei Cantieri Edili della Provincia di Torino" sottoscritto in data 4/2/2010 dalla Prefettura di Torino, dalla Regione Piemonte, dai principali enti pubblici della Provincia di Torino e dalle principali associazioni di categoria dei lavoratori e degli imprenditori, reperibile sul sito www.confservizi.piemonte.it alla sezione convenzioni e protocolli d'intesa.

8) L'appaltatore si impegna ad adeguarsi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 in materia di rifiuti.

9) Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui al successivo art. 25 del presente contratto.

ARTICOLO 9. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.

1) La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2) La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3) Le misurazioni ed i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure od i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

4) Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5) Il Direttore dei Lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento dei lavori, sentito il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, quando previsto.

Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1) E' prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale. Si applica l'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016

2) I pagamenti in acconto verranno corrisposti al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore ad Euro **25.000,00**, al netto della ritenuta dello 0,50% prevista dalla vigente normativa.

3) Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per cause non

dipendenti dall'appaltatore e, comunque, non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento ed all'emissione del certificato di pagamento.

4) Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori.

5) Il residuo credito è pagato, quale rata di saldo, previa garanzia fidejussoria, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo.

6) Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, 2° comma del codice civile.

7) In caso di R.T.I., i pagamenti saranno eseguiti totalmente in capo all'impresa Capogruppo.

8) Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (S.A.L.) o dello stato finale dei lavori, l'appaltatore e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono alla Stazione Appaltante la dichiarazione attestante la regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

9) L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

10) L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Torino – della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

11) Il Codice Identificativo della procedura di Gara (CIG) relativo al lavoro in questione, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, è il seguente: _____.

Articolo 12. Ritardo nei pagamenti.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Articolo 13. Controlli e verifiche. Conservazione e gratuita manutenzione. Collaudo.

Accettazione delle opere.

- 1) Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.
- 2) I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, o di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.
- 3) Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
- 4) L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
- 5) L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del certificato di collaudo. Il certificato di collaudo potrà essere sostituito da quello di regolare esecuzione da emettersi, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, dal Direttore Lavori entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori debitamente accertata con

apposito certificato di cui all'art. 199 del citato D.P.R. 207/2010.

6) Il certificato di collaudo deve essere emesso entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla stazione appaltante; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

7) Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

Articolo 14. Risoluzione del contratto.

1) La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche del contratto ed allo scopo dell'opera;
 - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti di ordine generale, tecnico organizzativi ed economici finanziari richiesti per l'assunzione dell'appalto e per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - k) al verificarsi delle situazioni previste agli articoli nn. 109 - 110 del D.Lgs. 80/2016.
- 2) L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni.
- 3) E' fatto salvo il diritto di recesso della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 80/2016.

Articolo 15. Controversie.

- 1) Eventuali riserve dovranno essere presentate in conformità a quanto disposto dagli artt. 190 e 191 del D.P.R. 207/2010.
- 2) Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicheranno i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, secondo la disciplina prevista dall'articolo 205 del D.Lgs 50/2016.
- 3) Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al 2° comma, saranno attribuite alla competenza del Foro di Torino.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

- 1) L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori; l'impiego di lavoratori stranieri con permesso di soggiorno irregolare o scaduto è un reato punito dalla legislazione vigente anche in relazione al d.lgs. 231/2001 e s.m.i. recante la *"disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29/9/2000, n. 300"*.
- 2) L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
- 3) L'appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dall'art. 36 bis, comma 3, del D.L. 223/2006 e s.m.i. convertito con Legge 248 del 04/08/2006 ed in particolare dovrà assicurare che tutto il personale occupato, anche in relazione ad eventuali subappalti o altre forme di collaborazione consentite dalla legislazione vigente, nell'ambito dei cantieri oggetto di intervento in esecuzione del presente contratto, esponga una apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
- 4) L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
- 5) Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
- 6) In caso di inadempimento, da parte dell'appaltatore o subappaltatore o fornitore in opera o

noleggiatore a caldo, alle norme di cui ai punti precedenti, accertato dalla Stazione Appaltante, o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro o dagli Enti preposti, la stessa:

a) procederà ad un'adeguata detrazione sui pagamenti ovvero alla sospensione dei pagamenti effettuando trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procedendo, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi suddetti. La Stazione Appaltante provvederà ad avvisare gli Enti creditori dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate sarà effettuato a seguito di comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi da parte degli Enti preposti;

b) in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, potrà procedere secondo i disposti della vigente normativa;

7) Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'Impresa, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni.

8) La società cooperativa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.

Articolo 17. Adempimenti in materia antimafia.

1) In relazione al soggetto appaltatore non sussistono impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale

– in quanto l'Impresa risulta iscritta nell'elenco dei fornitori di beni e prestatori di servizi non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituito presso la Prefettura di _____ ai sensi dell'art. 1, comma 52 della Legge n. 190/2012 e secondo quanto previsto dal D.P.C.M.

18/04/2013

– come risulta dalle comunicazioni / informazioni rilasciate dalla Prefettura di _____ in data _____ ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.

2) In data _____ sono state richieste alla Prefettura di _____ le comunicazioni / informazioni antimafia di cui all'art. 87 /91 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e, in assenza di riscontro, si procede ai sensi dell'art. 92 del medesimo D.Lgs. 159/2011 citato.

3) La ditta appaltatrice ha presentato la comunicazione di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11/05/1991 n. 187, relativo alla propria composizione societaria, assumendosi l'obbligo di comunicare tempestivamente al committente, in corso d'opera, eventuali intervenute variazioni nella composizione societaria stessa di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art. 1 del medesimo D.P.C.M.

ARTICOLO 18. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.

1) L'appaltatore è tenuto ad osservare scrupolosamente, ed a far osservare ad eventuali subappaltatori o fornitori in opera o noleggiatori, le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e specificatamente le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e nei piani di sicurezza.

2) L'Appaltatore deposita presso la stazione appaltante entro e non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione, e in ogni caso prima della consegna dei lavori:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs. 81/2008, del quale assume ogni onere ed obbligo;

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei

lavori, da intendersi quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza o di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b);

d) la documentazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A., ai sensi dell'art. 90, 9° comma del D.Lgs. 81/2008;

e) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL ed alle Casse Edili nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. b) del D.Lgs. 81/2008 come mod. e int.

3) Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b), nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

4) L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per l'esecuzione dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al 2° comma, ogni volta che mutino, per qualsiasi motivo, le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

5) L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.

6) L'appaltatore si impegna, in particolare, al rispetto di tutte le norme previste dal D.Lgs. 81/2008 come mod. ed int. in materia di rispetto dei diritti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

7) Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, o

subappaltatore o fornitore in opera o noleggiatore a caldo, previa la formale costituzione in mora dell'appaltatore, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ARTICOLO 19. SUBAPPALTO.

- 1) Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
- 2) Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto della vigente normativa i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto (per le procedure negoziate: nonché nel presente contratto con specifico riferimento al limite individuato nell'art. 1).

OPPURE, in alternativa se NON sono state indicate attività in subappalto

- 3) Considerato la mancata indicazione in sede di offerta non è ammesso il subappalto.
- 4) L'appaltatore garantisce l'osservanza da parte del subappaltatore delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e specificatamente dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché dai piani di sicurezza.
- 5) L'appaltatore risponde in solido col subappaltatore per l'effettuazione e il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
- 6) La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, pertanto l'aggiudicatario dovrà trasmettere, entro 20 giorni da ciascun pagamento effettuato al subappaltatore, le fatture quietanziate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. I pagamenti delle rate di acconto all'aggiudicatario saranno subordinati alla dimostrazione di aver regolarmente pagato il subappaltatore.

7) Ai fini del pagamento, l'appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione appaltante. l'autocertificazione attestante la regolarità contributiva, nonchè copia dei versamenti effettuati agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, in capo al subappaltatore, per il lavoro specifico e per il periodo di pertinenza.

ARTICOLO 20. GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1) A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. _____ rilasciata in data _____ da _____ - ag. _____ per l'importo di Euro _____.

2) La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto; in mancanza la Stazione appaltante tratterà l'importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

3) La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata nei termini previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici

ARTICOLO 21 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

1) L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per i danni che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2) A tale scopo l'Appaltatore - ha fornito la polizza assicurativa n. _____ con effetto dal _____ al _____ rilasciata dalla _____ Assicurazioni S.p.A. - agenzia _____ di _____, nella forma "C.A.R. - Contractors' All Risks" con specifica copertura per danni da inquinamento

accidentale e con una copertura di Euro _____ per opere ed impianti permanenti e temporanei; Euro _____ per opere od impianti preesistenti; Euro _____ per costi di demolizione o sgombero ed una garanzia di responsabilità civile verso terzi con massimale pari ad Euro 500.000,00, valida sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

A copertura dei danni da inquinamento accidentale l'appaltatore ha prodotto la polizza responsabilità civile generale n. _____ con scadenza al _____, emessa da Società _____ - ag. _____.

OPPURE

3) A copertura dei danni da inquinamento, l'appaltatore si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa – o specifica appendice alla polizza C.A.R. di cui al punto precedente – per un massimale non inferiore ad Euro 500.000,00 ed a trasmetterne copia alla stazione appaltante entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto. In caso di mancata presentazione della polizza di cui al presente paragrafo nei termini previsti, la stazione appaltante procederà all'automatico incameramento della garanzia fidejussoria prestata

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte del presente contratto, e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145 e s.m.i.;
- il capitolato speciale d'appalto e relativi allegati;
- gli elaborati grafici progettuali;

- l'elenco dei prezzi unitari offerti individuato ai sensi dell'articolo 2) del presente contratto;
- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 18) del presente contratto;
- il cronoprogramma dei lavori.

In caso di contrasto, le norme contenute nel presente contratto prevalgono su quelle contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il D.Lgs. 50/2016 , ed il regolamento approvato con D.P.R. 5.10.2010 n. 207, per le parti in vigore

Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1) Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

L'appaltatore si impegna ad assolvere virtualmente l'imposta di bollo di cui al presente contratto ai sensi dell'art. 6 del D.M. 17/06/2014, sollevando esplicitamente la stazione appaltante da qualsivoglia responsabilità in merito.

2) Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3) Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131. Ai fini fiscali, in caso d'uso, trattandosi di prestazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, sarà richiesta la registrazione con pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 2 della tariffa II allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

4) Tutti gli importi indicati nel presente contratto sono al netto dell'I.V.A. che, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

COMUNE DI BARDONECCHIA

L'Impresa
